

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

05 MAR. 2020

DELIBERAZIONE N. 718 del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Gestione diretta sinistri RCT/O. Pagamento all'INAIL della somma di euro 7.860,72 – Diffida di pagamento - azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c., relativamente al sinistro n. 82/2018.

Proposta N° 219 del 02/03/2020

**STRUTTURA PROPONENTE**  
Servizio Legale

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Avvocato  
Avv. Carmelo Ferrara

**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2020 Conto 20040000220 Importo € 7.860,72 Aut.

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut.

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale  
(*dott. Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione

## **Il Dirigente Avvocato**

### **Servizio Legale**

Premesso che con nota prot. n. 35668 del 30.04.2014, indirizzata ai Commissari Straordinari di tutte le Aziende sanitarie regionali, il Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ha comunicato l'indirizzo assunto dall'Amministrazione regionale di adottare per la gestione dei sinistri RCT/O il sistema dell'autoassicurazione a decorrere dal 01.07.2014;

Che con nota prot. n. 52755 del 30.06.2014, indirizzata ai Direttori Generali/Commissari Straordinari di tutte le Aziende sanitarie regionali, il Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, ha ribadito la superiore direttiva politica, puntualizzando che le Aziende sanitarie della Regione Siciliana provvedono in via diretta alla gestione del rischio derivante da responsabilità civile, tramite i Comitati Aziendali Valutazione Sinistri (CAVS), istituiti con Decreto Assessoriale del 28.12.2011, senza trasferire detto rischio a nessuna Compagnia di assicurazioni;

Che a seguito della nota trasmessa a mezzo pec del 06/12/2018, assunta al protocollo generale in data 07.12.2018 al n. 0020580, il p. a. Antonio Frasca ha comunicato a questa ARNAS Garibaldi di avere richiesto alla Aviva Italia Holding S.p.A., Compagnia assicuratrice della ditta G.P. Costruzioni s.a.s., i danni subiti in data 06.11.2018 dal proprio assistito, sig. S. A. N., allorché lo stesso, transitando a bordo della propria Vespa all'interno del cortile dell'Azienda "urtava un masso di cemento posto al centro della carreggiata, da un operaio del cantiere lì presente";

Che, conseguentemente, l'Ufficio Gestione Sinistri ha provveduto in via cautelativa alla apertura della relativa pratica, rubricata con il n. 82/18;

Che, successivamente, con nota trasmessa a mezzo pec del 31/12/2018, assunta al protocollo generale in data 02/01/2019 al n. 0000035, l'INAIL - sede di Catania ha inteso avviare azione di surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti di questa Azienda ospedaliera per la somma di euro 1.060,80, quale spesa sostenuta dall'assicuratore sociale per l'infortunio occorso al sig. S. A. N., con riserva di quantificare l'importo effettivo della temporanea e del danno biologico definitivo, richiedendo successivamente il rimborso delle ulteriori spese da sostenere;

Che, con la medesima pec l'INAIL - sede di Catania ha contestualmente diffidato questa Azienda ospedaliera al pagamento della somma di euro 1.060,80, quantificata, preannunciando che, in difetto, avrebbe agito in giudizio per il recupero della somma indicata con aggravio delle maggiori spese sostenute;

Che con nota prot. n. 53/SL dell'11.01.2019 l'Ufficio Gestione Sinistri ha chiesto al Settore Tecnico di voler confermare la presenza di un cantiere nel periodo considerato con indicazione della ditta esecutrice dei lavori, oltre ad ogni altra informazione o circostanza utile a contrastare la pretesa avanzata dall'INAIL;

Che con nota prot. n. 189 del 24.01.2019 il Settore Tecnico ha dichiarato che nel periodo in argomento erano in corso di esecuzione i lavori di manutenzione del piano terra dell'ex clinica medica, affidati all'operatore economico G.P. Costruzioni s.a.s. iniziati in data 25.09.2018 ed ultimati in data 09.11.2018, e che il Direttore dei Lavori è stato informato per le vie brevi dal titolare dell'impresa del sinistro occorso al sig. S. A. N., dipendente della ditta A.N.C.R. Vigilanza;

Che sussistendo i presupposti della surrogazione ex art. 1916 c. c., in quanto la vittima del fatto illecito, il sig. S. A. N. (l'assicurato), risultava titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, l'assicuratore sociale ha indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima ed ha manifestato la volontà di surrogarsi;

Che, con atto deliberativo n. 101 del 07/02/2019, codesta Azienda ha proceduto al pagamento della somma di euro 1.060,80 in favore dell'INAIL – sede di Catania, intimata ai fini dell'azione di surroga ex art 1916 c. c., secondo le modalità indicate nella citata diffida del 28.12.2018, riservandosi di procedere al recupero del predetto importo presso l'impresa G.P. Costruzioni s.a.s., per i danni causati nell'esecuzione dei lavori al sig. S. A. N.;

Che, successivamente, con nota trasmessa a mezzo pec del 26/08/2019, assunta al protocollo generale in data 27.08.2019 al n. 0013479, l'INAIL - sede di Catania, a seguito dell'azione di surroga avviata, ha trasmesso la nota di diffida di pagamento, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti di questa Azienda ospedaliera per la somma di euro 3.564,60, quali ulteriori spese sino ad oggi sostenute dall'assicuratore sociale per l'infortunio occorso al sig. S. A. N.;

Che, con atto deliberativo n. 524 del 19/09/2019, codesta Azienda ha proceduto al pagamento della somma di euro 3.564,60 in favore dell'INAIL – sede di Catania, intimata ai fini dell'azione di surroga ex art 1916 c. c., secondo le modalità indicate nella citata diffida del 27.08.2019, riservandosi di procedere al recupero del predetto importo presso l'impresa G.P. Costruzioni s.a.s., per i danni causati nell'esecuzione dei lavori al sig. S. A. N.;

Che, successivamente, con nota trasmessa a mezzo pec del 28/01/2020, assunta al protocollo generale al n. 2833, l'INAIL - sede di Catania, a seguito dell'azione di surroga avviata, ha trasmesso la nota di diffida di pagamento, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti di questa Azienda ospedaliera per la somma di euro 7.860,72, quali ulteriori spese sino ad oggi sostenute dall'assicuratore sociale per l'infortunio occorso al sig. S. A. N.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento della ulteriore somma di euro 7.860,72 in favore dell'INAIL – sede di Catania, intimata ai fini dell'azione di surroga ex art 1916 c. c., secondo le modalità indicate nella citata diffida del 28/01/2020, riservandosi di procedere al recupero del complessivo importo presso l'impresa G.P. Costruzioni s.a.s., per i danni causati nell'esecuzione dei lavori al sig. S. A. N.;

Ritenuto di autorizzare l'ulteriore spesa di € 7.860,72, imputando detta somma al conto 20010000220 "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", bilancio d'esercizio 2020;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, onde evitare maggiori costi ed oneri a carico di questa ARNAS;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

**Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- Liquidare e pagare all'INAIL – sede di Catania la somma di euro 7.860,72, intimata ai fini dell'azione di surroga ex art. 1916 c. c., tramite bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie e secondo le istruzioni indicate nella citata diffida del 28.01.2020;
- Autorizzare la spesa di € 7.860,72, imputando detta somma al conto 20010000220 "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", bilancio d'esercizio 2020;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della superiore somma;
- Fare riserva di procedere al recupero presso l'impresa G.P. Costruzioni s.a.s. di tutte le somme corrisposte all'INAIL, per i danni dalla stessa causati nell'esecuzione dei lavori, al sig. S. A. N.;
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, onde evitare maggiori costi ed oneri a carico di questa ARNAS.

Allegati omissis (ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e D. Lgs. 196/2003)

Il Dirigente Avvocato  
Servizio Legale  
Avv. Carmelo Ferrara

#### IL DIRETTORE GENERALE

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

#### DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto,

- Liquidare e pagare all'INAIL – sede di Catania la somma di euro 7.860,72, intimata ai fini dell'azione di surroga ex art. 1916 c. c., tramite bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie e secondo le istruzioni indicate nella citata diffida del 28.01.2020;
- Autorizzare la spesa di € 7.860,72, imputando detta somma al conto 20010000220 "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", bilancio d'esercizio 2020;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della superiore somma;
- Fare riserva di procedere al recupero presso l'impresa G.P. Costruzioni s.a.s. di tutte le somme corrisposte all'INAIL, per i danni dalla stessa causati nell'esecuzione dei lavori al sig. S. A. N.;
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, onde evitare maggiori costi ed oneri a carico di questa ARNAS.

Allegati omissis (ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e D. Lgs. 196/2003)


**Il Direttore Amministrativo**

(dott. Giovanni Annino)




**Il Direttore Sanitario**

(dott. Giuseppe Giannanco)



**Il Direttore Generale**

(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

***Dott. Nicolò Romano***



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____
L'addetto alla pubblicazione _____
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania _____
Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_